

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 9,50 (nove e cinquanta minuti) in Casalbeltrame ed in Via Cavour n.4 avanti a me dottor Gabriele Salerno, Notaio in Novara con studio in Via XX settembre n. 18/a iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è presente il signor:

- BERTOLONE DIEGO, nato a Novara il 21 dicembre 1968, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata:

"Consorzio Interprovinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità atmosferiche - NOVARA UNO", con sede in Novara Via Ravizza n. 4, Codice Fiscale 94003970038, iscritta al n. 398 del Registro delle persone Giuridiche presso il Tribunale di Novara.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di Assemblea Straordinaria della predetta Associazione riunita - in seconda convocazione - in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto.
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor BERTOLONE DIEGO, il quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constata e dichiara che:

- a) la presente tornata é stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale;
- b) è presente l'organo amministrativo in persona dei signori:
 - BERTOLONE DIEGO, suddetto, Presidente;
 - BOIERI GIANCARLO, Consigliere;
 - BRICCO ANDREA, Consigliere;
 - CIRIO CLAUDIO, Consigliere;
- c) è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori:
 - BUTTA LEVA PIERO, Sindaco Effettivo;
 - LOMBARDI MARINELLA, Sindaco Effettivo;
 - DE PAOLI DANIELE, Sindaco Supplente;
 - BATTIOLI PAOLA, Sindaco Supplente;
- d) sono presenti di persona e per delega n. 5 (cinque) soci sul totale di 242 (duecentoquarantadue) aventi diritto al voto.

Dichiara pertanto regolarmente costituita in forma straordinaria la presente tornata e dunque atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

**REGISTRATO A
NOVARA**

Serie 1T

Numero 7624

Data 26/05/2021

Esatti euro 356,00

Prende la parola esso Presidente ed illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno modificare il vigente statuto, adottando nuove clausole ed abrogando altre clausole dell'articolato complessivo dello statuto stesso e quindi di adottare un nuovo testo di statuto che sostituisce integralmente il precedente statuto.

In particolare il Presidente riferisce che i motivi che inducono a modificare lo statuto sono determinati dalla necessità di recepire il contenuto delle norme modificative del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 introdotto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2018 n. 32.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'assemblea con voto palese (per alzata di mano), come il Presidente dichiara di aver personalmente accertato,

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente con il mio consenso;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché apporti al testo del nuovo statuto sociale tutte le integrazioni, modifiche e soppressioni che verranno eventualmente richieste dagli Enti Provinciali, Regionali e Nazionali preposti alla ratifica dello statuto medesimo.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 10,00 (dieci e zero minuti).

Il Presidente da atto di aver personalmente regolato lo svolgimento dell'intera assemblea.

Le spese del presente atto sono a totale carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su quattro pagine e la presente fino a qui di due fogli. E' stato quindi da me Notaio letto al comparente che lo approva in quanto conforme a verità e con me lo sottoscrive alle ore 10,01 (dieci e un minuto).

Firmato in originale

Diego Bertolone

Gabriele Salerno Notaio

Allegato A. d.p. 64972/20675 di Repertorio del 13 maggio 2021

CONSORZIO NOVARA UNO - VIA RAVIZZA 4 - 28100 NOVARA

COSTITUZIONE-SEDE-DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Novara - via Ravizza n. 4 , presso l'Unione Interprovinciale Agricoltori di Novara e V.C.O., una Associazione di produttori agricoli con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro , con denominazione "Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Novara Uno".

Per brevità in sigla la denominazione può essere abbreviata in "Consorzio Novara Uno".

Il Consorzio Novara Uno può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

SCOPI

Art. 2

Il Consorzio, che non ha fini di lucro , è costituito con riferimento al Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, al Decreto Legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni ed ha per scopo:

- a) L'attuazione di iniziative a favore dei propri associati per la gestione del rischio nelle imprese agricole a tutela delle attività e delle produzioni agricole, zootecniche, strutture aziendali, impianti produttivi e alle infrastrutture agricole dei soci dalle avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, altri eventi eccezionali, da epizootie, fitopatie ed ogni altra causa che possa incidere negativamente sui redditi o ricavi degli associati
- b) il monitoraggio agrometeorologico allo scopo di prevenire, realizzare e razionalizzare la difesa delle produzioni dalle gelate e brinate e dalle fitopatie;
- c) interventi di difesa e tutela del territorio;

con l'attuazione nell'interesse dei Soci nell'ambito delle leggi vigenti di:

- a) iniziative di difesa attiva ;
- b) iniziative di difesa passiva mediante contratti di assicurazione in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci ;
- c) istituzione di fondi rischi di mutualità ed iniziative per azioni di mutualità e solidarietà,(anche a carattere sperimentali) a carattere regionale o nazionale;
- d) partecipare a bandi regionali, nazionali o comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti migliorativi per la prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni e strutture agricole;
- e) ogni iniziativa deliberata dall'assemblea dei Soci per il raggiungimento degli scopi sociali .

Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società atte al raggiungimento degli scopi statuari.

SOCI

Art. 3

Possono diventare soci coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo:

- a) gli imprenditori agricoli , singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, le società di persone e capitali esercenti attività agricola ai sensi dello stesso articolo, che conducano aziende situate nel territorio nazionale;
- b) le associazioni, le cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dal presente Statuto.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e specificare:

- a) Ragione sociale, domicilio, sede del centro aziendale, Partita Iva, Codice fiscale, CUAA (Codice Univoco Aziende Agricole), numero iscrizione al Registro delle Imprese , recapiti telefonici, email ordinaria e PEC
- b) la categoria agricola di appartenenza fra quelle indicate al I° comma;
- c) la superficie complessiva dell'azienda, l'ubicazione e l'ordinamento colturale;
- d) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e dell' eventuale regolamento;
- e) impegno al versamento della quota di ammissione;

Dej Borjak *[Signature]*

f) copia certificato di attribuzione numero partita Iva e iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. qualora previsto dalla normativa vigente.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica questa deve altresì indicare:

- ragione sociale e sede;
- qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

g) Autorizzare il Consorzio Novara Uno, nei casi di insolvenza nel pagamento dei contributi dovuti al Consorzio stesso, a richiedere alla Società assicuratrice l'accredito sul conto bancario dell'Ente, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto fino alla concorrenza del credito del Consorzio nei confronti del socio;

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 90 giorni dalla ricezione di questa, in caso di rifiuto comunicherà per iscritto la propria decisione motivata al richiedente. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia anche interlocutoria la domanda si intende accolta.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

L'iscritto deve:

- All'atto dell'iscrizione versare la quota di ammissione determinata dall'Assemblea dei Soci;
- Denunciare il quantitativo della produzione da difendere ed effettuare le comunicazioni di cui alla lettera c) entro i termini di sottoscrizione delle polizze annualmente stabiliti.
- Versare il contributo annuo sulla produzione denunciata (funzionamento, assicurativo, mutualistico e/o quant'altro fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei soci)
- Versare in caso di morosità le penalità e gli interessi fissati dal Consiglio di amministrazione.

L'iscritto deve altresì provvedere a segnalare immediatamente, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, le eventuali varianti alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a); b); c); f)

Il Consorzio può bloccare e rivalersi sull'importo del risarcimento danni spettante al Socio qualora sia inadempiente nel pagamento dei contributi e/o quant'altro dovuto dallo stesso e qualora dal controllo dei certificati sottoscritti effettuato dagli enti preposti vengano riscontrate anomalie che pregiudichino l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa.

PERDITA DI QUALITÀ DI SOCIO

Art. 4

La qualità di socio si perde:

a)- per recesso la cui domanda motivata deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta PEC al Consiglio di Amministrazione ,entro il 31 gennaio di ogni anno. Il recesso, salvo parere sfavorevole del Consiglio di Amministrazione , ha effetto immediato dalla data di presentazione della domanda,

Tuttavia in caso di adesione a programmi e/o iniziative di durata pluriennale, nessun socio può recedere dal Consorzio prima della completa realizzazione dei medesimi, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

b)- per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione o per esclusione a causa di inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio, o per il mancato pagamento delle quote annuali dovute (premio, contributo associativo, eventuali interessi e penalità e quanto altro dovuto) che dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre la data di apertura della campagna grandine dell'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate per iscritto all'interessato

c)per morte, o nel caso di società per scioglimento o fallimento della medesima.

Il Socio non avrà diritto alla restituzione alcuna di somme, a qualunque titolo versate e dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del proprio recesso.

Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio

Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, debbono designare un loro rappresentante entro 120 giorni dal decesso. L'erede designato deve presentare in ogni caso nuova domanda di ammissione.

Direg Behlan

[Handwritten signature]

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

Organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

All'Assemblea Ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina del Organo di controllo
 - la determinazione di eventuali emolumenti agli organi suddetti ;
 - la delibera per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art.2;
 - la determinazione dei contributi a carico del Socio;
 - l'approvazione del bilancio;
 - l'approvazione del regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare che il Consorzio sia titolato a stipulare, in proprio, in nome e per conto degli associati, vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione
- deliberare la partecipazione e/o costituzione di Società o Enti ed Imprese le cui finalità possono concorrere, direttamente o indirettamente al raggiungimento degli scopi sociali

All'Assemblea Straordinaria spetta:

- la deliberazione delle eventuali modifiche dello statuto;
- lo scioglimento del Consorzio, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio;

Art. 7

L'Assemblea sia Straordinaria che Ordinaria è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi e di quant'altro dovuto. L'assemblea è convocata e presieduta, in seduta Ordinaria e Straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio, ed in via facoltativa mediante lettere o in altra forma anche telematica (e-mail ordinaria, PEC, sito internet o altro mezzo), almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare la materia da trattare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare più di altri due soci.

Hanno diritto di voto i Soci in regola con i versamenti di cui all'art.3

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare circa l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Organo di Controllo o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma con almeno un giorno di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci o loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il suo scioglimento anticipato purché non richiesto dall'Organo Competente Regionale o Nazionale. In qualsiasi tipo di Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati; le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 commi 1[^] e 2[^], l'elezione delle cariche sociali sarà fatta, con voto a maggioranza relativa, ma potrà avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea per oggettive e motivate esigenze può avvenire anche in modalità video/audio conferenza garantendo:

- al Presidente la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- agli intervenuti la possibilità di partecipare alla discussione e/o votazione contemporanea, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Direttore 

PRESIDENTE - vice Presidente

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Rappresenta il Consorzio giudizialmente e stragiudizialmente.

Possono essere nominati fino a 3 Vice-Presidenti di cui 1 vicario.

In caso di impedimento del Presidente o di assenza è sostituito dal Vice Presidente vicario nominato oppure da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, alla prima riunione successiva, il Consiglio eleggerà un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo di durata del mandato.

Spetta in particolare al Presidente di:

- convocare e presiedere le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
- indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ;
- curare l'esatta assegnazione alle diverse Gestioni delle Entrate e delle Spese del Consorzio;
- rivolgere agli Enti preposti la richiesta dei contributi previsti dalla Legge;
- individuare il vice Presidente vicario tra i tre eletti .

In caso di urgenza ed impossibilità oggettiva di convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o vice-Presidente vicario hanno facoltà di agire e deliberare in nome e per conto del Consorzio, salvo ratifica dell'operato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si compone di minimo nove massimo quindici consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci sulla base di lista o liste sottoscritte da un numero di soci che rappresenti almeno il tre per cento dei soci aderenti al Consorzio e presentate almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti due terzi dei seggi al Consiglio di Amministrazione; il terzo dei seggi rimanente è interamente attribuito alla lista che segue nel numero dei voti riportati. Qualora sia stata presentata una terza lista e questa abbia riportato almeno il dieci per cento dei voti, i seggi saranno suddivisi in proporzione ai voti ricevuti tra la seconda e la terza lista


I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, ed hanno diritto al rimborso per le spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

Il Consiglio può altresì chiamare a far parte dello stesso i rappresentanti di Enti Pubblici e Privati che contribuiscano, con significativi interventi finanziari e strumentali, alla realizzazione degli scopi Statutari. Il voto di tali rappresentanti è consultivo e non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- nominare il Presidente ed i Vice Presidenti nel proprio seno;
- nominare il Direttore;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- redigere il regolamento interno del Consorzio;
- redigere il bilancio consuntivo e il progetto di bilancio preventivo;
- determinare l'ammontare dei contributi posti a carico dei soci da sottoporre all'Assemblea;
- assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- stabilire annualmente le modalità, tempi e rate per l'incasso dei contributi, comprese le penalità per ogni inadempienza a carico dei Soci;
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio.
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità; qualora lo ritenga necessario nominare un perito o collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni, strutture e attrezzature assicurate;
- vigilare sulla riscossione dei contributi.
- deliberare tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari sia ordinarie che straordinarie utili al raggiungimento degli scopi associativi, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire all'iscrizione e cancellazione di ipoteche, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità.
- contrarre prestiti, aprire conti correnti con Istituti di credito.

Il Consiglio può nominare una o più commissioni tecniche allo scopo di affiancare il Presidente e i Vice-Presidenti nella gestione delle attività del Consorzio.



Le Commissioni esercitano le funzioni che vengono ad esse attribuite dal Consiglio di Amministrazione e sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia avanzata la richiesta di 3 componenti.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Direttore.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Consigliere sono incompatibili con lo svolgimento di attività dirette nel settore delle assicurazioni.

Il Consiglio di Amministrazione sentito l'Organo di controllo delibera la decadenza del Consigliere che venga trovato nelle condizioni di cui all'art. 4 - punti a) e b).

Qualora un Consigliere sia assente dal Consiglio di Amministrazione per più di tre volte senza motivata giustificazione, il Consiglio può deliberare la sua decadenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri subentreranno i primi degli esclusi della lista di appartenenza che **restano** in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

In mancanza di liste il Consiglio di Amministrazione coopterà uno o più soci e la sua o loro nomina verrà convalidata alla prima Assemblea Ordinaria; le persone così nominate restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal vice-Presidente vicario, tutte le volte che si renda necessario a mezzo di lettera o telegramma o telefono o fax o e-mail ordinaria o Posta elettronica certificata (PEC) ed altro mezzo telematico con preavviso, se possibile, di almeno cinque giorni; può altresì essere convocato a richiesta di almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando intervengano la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRETTORE

Art. 11

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e regola tutti i servizi dell'ufficio.

Spetta al Direttore:

- eseguire tutti i compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi processi verbali;
- curare i rapporti con collaboratori e fornitori di servizio;
- coordinare e curare la registrazione dei contratti;
- curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti;
- partecipare e verificare all'operato dei periti e riferire al Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO


Art. 12

L'Organo di controllo, Collegio sindacale o Revisore unico, in base alle norme vigenti, è costituito da uno o da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che nomina altresì i membri supplenti. Dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto, qualora previsto dalle norme vigenti. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del Collegio sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.

Il Presidente del Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

L'Organo di controllo resta in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica, ed è rieleggibile.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede



alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

Il mandato dei Sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato dell'organo di controllo. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13

ABROGATO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) contributi dei soci ad ogni titolo versati;
- c) dalla riserva ordinaria e eventuali riserve straordinarie ;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o/a titolo di mutualità e solidarietà;
- e) beni mobili o immobili che per acquisto, lascito donazione, usucapione o comunque per altre cause vengano in proprietà del Consorzio;
- f) erogazioni e lasciti istituiti a favore del Consorzio ;
- g) eventuali avanzi di gestione;

Alla costituzione di Fondi di Riserva sono destinate le eventuali sopravvenienze attive

Il Patrimonio non è ripartibile fra i Soci.

L'Assemblea può deliberare di utilizzare i Fondi di Riserva per far fronte a particolari esigenze o iniziative sociali o per miglioramenti delle strutture del Consorzio autorizzando per questo il Consiglio di Amministrazione.

I terzi non possono far valere diritto alcuno sul fondo spesa premi di assicurazione e sui fondi rischi di mutualità e solidarietà per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle attività di difesa relative alla costituzione dei suddetti fondi.

Il Consorzio assume, ai sensi del art 11. Del D.Lgs 472/97 e della normativa comunque vigente in materia, il debito per eventuali sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori e/o dipendenti del Consorzio stesso nel legittimo esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Art. 15

La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruoli esattoriali in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente il metodo, le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi comprese le eventuali penalità a carico dei soci per il ritardato pagamento di quanto dovuto.

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi ma se accolto da diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 16

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 17

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Il suddetto bilancio sarà posto a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea presso la sede del Consorzio.

Il Bilancio non potrà essere impugnato trascorso un mese dalla sua approvazione.

Il Consorzio, nell'esercizio delle sue attività si richiama in ogni caso alle norme generali che disciplinano le associazioni riconosciute che operano con spirito mutualistico e senza scopo di lucro.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme di legge e del codice civile.

Art 14 e seguenti

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 18

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2042 e può essere prorogato dall'Assemblea da convocarsi prima della scadenza di tale termine.

Nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina i liquidatori. Il patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto il capitale versato ed il passivo, sentito l'Organo di controllo competente, sarà destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico da definirsi in Assemblea. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può redigere il "Regolamento Interno" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come previsto dagli articoli 6 e 9 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto ogni modifica od integrazione che venga richiesta dagli Enti preposti in sede di approvazione dello Statuto stesso.

Art. 20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Novara, su istanza della parte più diligente.

Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.

L'arbitrato ha sede a Novara. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione della Regione Piemonte, ai sensi art. 11 e 12 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 - bis comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Novara, lì 12 luglio 2021